

Legge regionale 16 maggio 2014 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Disposizioni in materia di attività produttive.

Art. 2

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 12/2002)

1. Al comma 8 bis dell'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è aggiunto alla fine il seguente periodo: <<Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità per il consumo immediato dei prodotti di propria produzione.>>.